REGOLAMENTO (CEE) N. 1528/78 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1978

recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che, al fine di determinare il prezzo medio del mercato mondiale per i foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale e al calore, non deve essere tenuto conto delle offerte e dei corsi ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato ;

considerando che le offerte e i corsi presi in considerazione devono poter essere modificati, onde compensare le eventuali differenze rispetto alla presentazione, alla qualità, alle condizioni di fornitura e al luogo di consegna per i quali deve essere fissato il prezzo medio del mercato mondiale ;

considerando che, ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime di aiuti per i foraggi essiccati [2], si deve prevedere un'adeguata modifica dei prezzi presi in considerazione ;

considerando che è opportuno stabilire il criterio cui deve rispondere la frequenza minima di fissazione dell'aiuto complementare ; che l'applicazione di tale aiuto almeno una volta al mese appare sufficiente ;

considerando che occorre accertare la tendenza dei prezzi a termine da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'importo correttore di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1417/78 ;

considerando che, se nel mese di applicazione dell'aiuto e nel mese successivo o in vari mesi successivi non si registra alcuna quotazione dei corsi dei foraggi disidratati sul mercato mondiale, non è possibile determinare la tendenza dei prezzi a termine ; che è d'uopo pertanto fissare a zero l'aiuto stabilito in anticipo per il mese o i mesi in causa ;

considerando che il periodo di validità dei titoli di aiuto complementare di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1417/78 deve essere stabilito tenendo presente la necessità di adeguare le condizioni di vendita per i foraggi trasformati nella Comunità a quelle esistenti sul mercato mondiale ;

considerando che il citato articolo 10 subordina il rilascio del titolo alla costituzione di una cauzione, la quale viene incamerata ove i foraggi non siano usciti dall'impresa di essiccazione durante il periodo di validità del titolo medesimo ; che, a tal fine, occorre fissare l'importo della cauzione ;

considerando che, dati gli usi commerciali in materia di foraggi, si dovrebbe ammettere una certa tolleranza per quanto riguarda il quantitativo uscito dall'impresa rispetto a quello indicato nel titolo ;

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme del regime di aiuti, occorre definire le modalità di versamento degli stessi ;

considerando che, in base ai criteri definiti all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1417/78, si deve prendere in considerazione, per i foraggi essiccati, la qualità minima, espressa in umidità e in proteine, constatata sul mercato comunitario ; che, visti gli usi commerciali, è opportuno differenziare il tenore di umidità secondo i processi di fabbricazione ;

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1417/78, gli Stati membri devono istituire un regime di controllo che consenta di verificare, per ogni impresa, l'osservanza delle condizioni definite dal regolamento stesso, nonché la corrispondenza tra il quantitativo di foraggi per il quale è richiesto l'aiuto e il quantitativo di foraggi della qualità minima uscito da tale impresa ; che, conseguentemente, la contabilità di magazzino delle imprese, le dichiarazioni di superficie e le domande di aiuto devono contenere le indicazioni minime necessarie per il controllo ; che inoltre, ai fini del controllo, è opportuno precisare gli altri documenti giustificativi che le imprese devono eventualmente fornire ;

---

[1] GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
[2] GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.

considerando che, per garantire l'efficacia del controllo, occorre definire la nozione di impresa di trasformazione, nonché la data di uscita dei foraggi da tale impresa ; che, per lo stesso motivo, è opportuno disporre che ogni impresa che fabbrica foraggi disidratati ed essiccati al sole eserciti tali attività in locali distinti ;

considerando che, per facilitare il controllo del diritto all'aiuto e consentire agli Stati membri di conoscere il volume di produzione prevedibile, è d'uopo disporre che i contratti stipulati tra le imprese e gli agricoltori vengano presentati in un termine determinato ;

considerando che, per facilitare la commercializzazione dei foraggi da trasformare, è necessario che il contratto sia stipulato per iscritto e precisi, in particolare, la data di stipulazione, il periodo di validità, nonché il nome e l'indirizzo dei contraenti ;

considerando che il presente regolamento è destinato a sostituire il regolamento (CEE) n. 832/75 della Commissione, del 26 marzo 1975, recante modalità di applicazione del regime di aiuto per i foraggi disidratati [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1885/75 [2] ; che occorre dunque abrogare questo regolamento ;

considerando che, tenuto conto dei termini ravvicinati previsti per l'inizio della campagna di commercializzazione 1978/1979, l'entrata in vigore a tale data del regime definito dal presente regolamento potrebbe determinare alcune difficoltà ; che per evitare tali inconvenienti occorre autorizzare gli Stati membri a prendere per un periodo limitato delle misure in deroga a quelle del presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati, istituito con regolamento (CEE) n. 1117/78.

Prezzo mondiale

Articolo 2

Al fine di determinare il prezzo medio del mercato mondiale per i foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale e al calore, la Commissione tiene conto delle offerte e dei corsi :

— rilevati nei primi 25 giorni del mese in causa, e

— relativi a forniture che possono essere effettuate nel corso del mese successivo.

Il prezzo medio del mercato mondiale così calcolato è quello di cui si tiene conto per fissare l'aiuto complementare applicabile il mese successivo.

Articolo 3

1. Se il prezzo medio del mercato mondiale viene fissato in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1417/78 e se le offerte e i corsi presi in considerazione riguardano :

a) prodotti presentati sotto forma di farina, il loro importo è diminuito di 1 unità di conto per 1 000 kg di tali prodotti ;

b) una presentazione non alla rinfusa, il loro importo è diminuito dell'aumento di valore risultante dalla presentazione ;

c) una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo, il loro importo è maggiorato o diminuito del 2 % per ogni punto di proteine in eccesso o in difetto rispetto alla qualità tipo ;

d) prodotti consegnati « cif », il loro importo è maggiorato dello 0,2 % ;

e) prodotti consegnati cif Ratisbona (Regensburg), il loro importo è diminuito di 4 unità di conto per 1 000 kg di tali prodotti ;

f) prodotti consegnati cif per una località diversa da Rotterdam o Ratisbona (Regensburg), il loro importo è modificato tenendo conto della differenza in materia di spese di trasporto ;

g) prodotti consegnati cif, il loro importo è maggiorato di 2 unità di conto per 1 000 kg di tali prodotti, per tener conto delle spese di sbarco e di inoltro ;

h) prodotti consegnati fas, fob, ecc., il loro importo è maggiorato, secondo il caso, delle spese di caricamento, di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco sino al luogo di transito di frontiera.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, vengono prese in considerazione unicamente le spese di caricamento, di trasporto e di assicurazione meno elevate.

3. Se il prezzo medio del mercato mondiale viene fissato conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1417/78, le offerte ed i corsi presi in considerazione vengono :

— modificati, se del caso, a norma del paragrafo 1, tranne per quanto concerne la modifica di cui alla lettera c), e

— maggiorati di 3 unità di conto per tonnellata di prodotti.

[1] GU n. L 79 del 28. 3. 1975, pag. 42.
[2] GU n. L 191 del 24. 7. 1975, pag. 26.

4. Se il prezzo medio del mercato mondiale viene fissato conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, le offerte ed i corsi presi in considerazione :

— ove riguardino prodotti di origine comunitaria, vengono modificati in modo da applicarsi alla fase « consegnato a Rotterdam » ;

— ove riguardino prodotti concorrenti offerti sul mercato mondiale, vengono riferiti ai panelli di soia aventi un tenore in proteine gregge totali del 44 % nonché un tenore di umidità dell'11 % e consegnati a Rotterdam.

Se del caso, vengono apportate alle offerte ed ai corsi dei panelli di soia le modifiche di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1526/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali ([1]).

Aiuto

Articolo 4

La Commissione fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati una volta al mese in modo che esso entri in applicazione fin dal primo giorno del mese successivo alla fissazione.

Articolo 5

1. Se il prezzo medio del mercato mondiale viene fissato conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1417/78, l'importo correttore di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento è pari alla differenza :

a) fra detto prezzo medio del mercato mondiale, e

b) il prezzo medio del mercato mondiale a termine, calcolato in base ai criteri enunciati all'articolo 1 del medesimo regolamento e valido per una fornitura da effettuare in un mese diverso dal mese di applicazione dell'aiuto complementare,

moltiplicata per la percentuale fissata a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1117/78, per il prodotto di cui trattasi.

2. Se, tuttavia, per uno dei mesi successivi al mese di applicazione dell'aiuto complementare, il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1417/78, si assume, per calcolare la differenza di cui al paragrafo 1, il prezzo fissato per il mese precedente.

3. Se per almeno due mesi consecutivi dopo il mese di applicazione dell'aiuto complementare i prezzi medi del mercato mondiale a termine non possono essere fissati in base ai criteri esposti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1417/78, si assumono, per calcolare la differenza di cui al paragrafo 1 per ciascuno dei mesi in questione, i prezzi fissati in precedenza per gli stessi mesi, modificati in funzione della differenza tra il prezzo di cui al paragrafo 1, lettera a), e l'ultimo prezzo a termine fissato per i mesi di cui trattasi.

Articolo 6

Se il prezzo medio del mercato mondiale viene fissato conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78 :

a) l'importo correttore di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento è pari alla differenza :

— fra detto prezzo medio del mercato mondiale, e

— il prezzo medio del mercato mondiale a termine, calcolato in base ai criteri enunciati agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento e valido per una fornitura da effettuare in un mese diverso dal mese di applicazione dell'aiuto complementare,

moltiplicata per la percentuale fissata a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1117/78, per il prodotto di cui trattasi ;

b) se per uno o più mesi il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1417/78, l'importo correttore viene stabilito, per il mese o i mesi di cui trattasi, a un livello tale che l'aiuto complementare risulti pari a zero.

Articolo 7

La Commissione, non appena fissati gli importi dell'aiuto da concedere per 1 000 kg di foraggi essiccati e in ogni caso prima della data di applicazione degli stessi, li comunica agli Stati membri.

Articolo 8

1. Il titolo di aiuto complementare viene emesso in almeno due esemplari, di cui il primo deve essere rilasciato al richiedente e il secondo conservato dall'organismo emittente.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 9, il titolo è valido a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

3. La durata di validità del titolo è precisata in allegato.

([1]) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 9

Fatto salvo il disposto dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1417/78, il titolo viene rilasciato, al più presto, il pomeriggio del terzo giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda.

Articolo 10

1. L'importo della cauzione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1417/78 è pari a :

— 5 unità di conto per tonnellata, ove si tratti di prodotti menzionati all'articolo 1, lettera b), primo trattino, e lettera c), del regolamento (CEE) n. 1117/78 ;

— 3 unità di conto per tonnellata, ove si tratti di prodotti menzionati all'articolo 1, lettera b), secondo trattino, dello stesso regolamento.

2. Il richiedente può costituire la cauzione, a sua scelta, in contanti oppure sotto forma di garanzia prestata da un istituto che risponda ai criteri stabiliti dallo Stato membro in cui è richiesto il titolo.

Articolo 11

L'impegno di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1417/78 è da considerarsi rispettato se il quantitativo di prodotti uscito dall'impresa di trasformazione non è inferiore o superiore dell'1 % al quantitativo indicato nel titolo di aiuto complementare.

Articolo 12

Per i foraggi essiccati usciti dall'impresa di trasformazione nel corso di un mese l'aiuto complementare e l'aiuto forfettario di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 sono concessi all'impresa stessa dietro sua domanda, presentata entro un massimo di 60 giorni dopo il mese di uscita dei prodotti dall'impresa in questione.

La domanda relativa all'aiuto forfettario di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 e la domanda di aiuto complementare devono recare almeno le indicazioni seguenti :

— cognome, nome, indirizzo e firma del richiedente ;

— il quantitativo per il quale l'aiuto è richiesto ;

— il mese in cui tale quantitativo è uscito dall'impresa.

Articolo 13

Lo Stato membro versa l'importo degli aiuti entro 120 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.

Diritto all'aiuto

Articolo 14

1. Ai sensi del presente regolamento, sono considerati imprese di trasformazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 :

a) gli stabilimenti in cui viene effettuata :

— la disidratazione dei foraggi freschi, utilizzando un essiccatoio che sia conforme ai seguenti requisiti :

aa) temperatura dell'aria all'entrata non inferiore a 93 °C ;

bb) durata di passaggio dei foraggi da disidratare non superiore a 3 ore ;

cc) in caso di essiccazione per strati di foraggio, spessore di ciascuno strato non superiore a 1 metro ;

— ovvero la trasformazione dei foraggi essiccati al sole, utilizzando in particolare un impianto di macinazione ;

— ovvero la fabbricazione di proteine ottenute da succhi di erba medica e di erba ;

b) nel caso in cui la disidratazione è effettuata per mezzo di un apparecchio mobile, gli stabilimenti in cui viene effettuata la disidratazione attraverso un essiccatoio che risponda alle condizioni di cui alla lettera a), primo trattino.

2. Ai sensi del presente regolamento, si considerano usciti dall'impresa di trasformazione i foraggi essiccati che :

a) lascino come tali :

— i locali od altri luoghi trovantisi entro il recinto dell'impresa di trasformazione ;

— quando i foraggi essiccati non possono essere immagazzinati in detto recinto, ogni luogo di deposito al di fuori di questo, che dia sufficienti garanzie ai fini del controllo dei foraggi immagazzinati e che sia stato riconosciuto in anticipo dall'organismo incaricato del controllo ;

b) nel caso di un apparecchio di disidratazione mobile, lascino come tali :

— l'apparecchiatura che effettua la disidratazione ;

— se i foraggi disidratati sono immagazzinati dalla persona che ha effettuato la disidratazione, ogni luogo di deposito che risponda alle condizioni di cui alla lettera a), secondo trattino ;

c) vengano miscelati all'interno di detta impresa, per la fabbricazione di alimenti per animali, con materie prime diverse da quelle contemplate dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78, eccettuate tuttavia quelle utilizzate come sostanze leganti.

3. In deroga al paragrafo 2, se un'impresa di trasformazione utilizza i foraggi essiccati nel quadro di un'azienda agricola di sua proprietà, i foraggi essiccati prodotti nel corso di un mese si considerano usciti dall'impresa di trasformazione l'ultimo giorno del mese in questione.

4. La determinazione del peso dei foraggi essiccati e il prelievo di campioni vengono effettuati in un momento quanto più vicino possibile a quello dell'uscita dall'impresa.

5. L'aiuto da corrispondere per le miscele contenenti foraggi essiccati e materie prime diverse da quelle indicate all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78, nonché per i foraggi essiccati usciti dall'impresa e contenenti sostanze leganti, viene calcolato proporzionalmente ai quantitativi di foraggi essiccati contenuti in tali prodotti.

6. I prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1117/78 sono considerati « inadatti al consumo umano » quando sono ottenuti da patate non sbucciate.

Articolo 15

1. Il tenore massimo di umidità di cui all'articolo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1417/78 è fissato al :

— 12 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1117/78 che hanno subito un processo di macinazione, nonché per i prodotti menzionati all'articolo 1, lettera c), dello stesso regolamento ;

— 14 % per gli altri foraggi essiccati.

2. Il tenore minimo di proteine totali rispetto alla materia secca di cui all'articolo 5, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1417/78 è fissato rispettivamente all' 8 %, al 13 % e al 45 %, per la campagna 1978/1979.

Articolo 16

1. Oltre alle indicazioni previste nell'articolo 6, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1417/78, la contabilità di magazzino delle imprese di trasformazione deve recare quanto meno le indicazioni seguenti :

— i quantitativi e le qualità dei foraggi essiccati entrati nelle imprese,

— i quantitativi di foraggi essiccati in giacenza alla fine di ogni campagna,

— le date alle quali i foraggi essiccati risultano usciti dall'impresa.

I prodotti di cui alle sottovoci ex 07.04 B, ex 11.05, ex 12.10 B, primo trattino, ex 12.10 B, secondo trattino, ed ex 23.07 C della tariffa doganale comune, menzionate all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78, formano oggetto di una contabilità di magazzino distinta.

2. Qualora un'impresa disidrati o trasformi anche prodotti diversi dai foraggi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78, essa deve tenere una contabilità distinta per queste altre attività di disidratazione o di trasformazione.

Articolo 17

1. Le altre pezze giustificative che le imprese di disidratazione devono apportare sono :

a) per ogni impresa di trasformazione :

— gli elementi che permettano di determinare la capacità di produzione dell'impresa ;

— l'indicazione della scorta di combustibile esistente nell'impresa all'inizio del periodo di produzione ;

— le fatture di acquisto di combustibile e gli estratti del consumo di elettricità durante il periodo di produzione ;

— l'indicazione della scorta di combustibile al termine di tale periodo ;

— l'indicazione delle ore di lavoro del personale dell'impresa ;

b) nel caso di un'impresa di trasformazione che venda i propri prodotti, le fatture di vendita dei foraggi essiccati, con indicazione :

— della quantità e qualità dei prodotti venduti ;

— del nome e indirizzo degli acquirenti ;

c) nel caso di un'impresa che lavori la produzione dei propri aderenti e che consegni loro i foraggi essiccati, i buoni di uscita o altro documento contabile approvato dall'organismo incaricato del controllo, con indicazione :

— della quantità e qualità dei prodotti consegnati ;

— del nome dei consegnatari ;

d) nel caso di un'impresa che produca foraggi essiccati per conto dell'agricoltore e gli consegni tale produzione, le fatture delle spese di produzione, con indicazione :

— della quantità e qualità dei foraggi essiccati prodotti ;

— del nome dell'agricoltore ;

e) nel caso di un'impresa di trasformazione che utilizzi i foraggi essiccati nell'ambito di un'azienda agricola di sua proprietà :

— la dichiarazione del patrimonio zootecnico esistente in tale azienda al 1° aprile di ciascuna campagna ;

— la dichiarazione delle eventuali variazioni del patrimonio zootecnico subentrate anteriormente al 1° aprile dell'anno successivo.

2. Le pezze giustificative di cui al paragrafo 1 sono fornite dall'impresa su richiesta dell'organismo incaricato di controllare il diritto all'aiuto.

Articolo 18

Qualora un'impresa di trasformazione proceda alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1117/78 :

— ciascuna di queste attività deve essere svolta in locali o luoghi distinti da quelli in cui viene svolta l'altra attività ;

— i prodotti ottenuti dalle due attività devono essere immagazzinati in luoghi diversi ;

— è vietato miscelare all'interno dell'impresa un prodotto di uno di questi gruppi con un prodotto dell'altro gruppo.

Articolo 19

La dichiarazione di superficie di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1417/78 deve essere presentata ogni anno entro il 31 del mese di ottobre che segue l'inizio della campagna in causa.

Tale dichiarazione deve recare almeno le seguenti indicazioni :

— la superficie in ettari e are, con la specificazione delle specie di foraggi ;

— il riferimento catastale delle superfici o altra indicazione giudicata equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici.

Articolo 20

Le imprese di trasformazione presentano all'organismo incaricato di controllare il diritto all'aiuto, al più tardi un mese dopo la data di stipulazione, i contratti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1417/78.

Tuttavia i contratti conclusi prima del 1° luglio 1978 sono presentati il 31 luglio 1978 al più tardi.

In caso di disidratazione di patate, i contratti conclusi con gli agricoltori da persone fisiche o giuridiche diverse dalle imprese di disidratazione sono considerati equivalenti ai contratti di cui sopra, a condizione che queste persone siano state delegate, per la conclusione di tali contratti, da un'impresa di disidratazione.

Articolo 21

1. I contratti sono stipulati per iscritto, in rapporto alla superficie o alla quantità prevedibile di foraggi freschi, eventualmente essiccati al sole.

2. Oltre alle indicazioni previste all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1417/78, i contratti devono precisare :

a) nome, cognome e indirizzo delle parti contraenti ;

b) la data di stipulazione ;

c) la durata di validità ;

d) la specie o le specie di foraggi da trasformare ;

e) qualora il contratto sia stipulato in rapporto alla superficie, i dati che consentano d'identificare il terreno in questione ;

f) qualora il contratto sia concluso da un mandatario dell'impresa di trasformazione, il nome e l'indirizzo dell'impresa mandante.

Articolo 22

1. Il prelievo di campioni ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1417/78 viene affettuato per singola partita di foraggi essiccati, secondo un metodo unico per tutta la Comunità.

Tuttavia, in attesa di apposite disposizioni comunitarie, gli Stati membri utilizzano un metodo di loro scelta.

2. Per partita si intende una quantità determinata di foraggi, uscita dall'impresa di trasformazione in una sola volta.

3. Tuttavia, qualora le uscite di foraggi essiccati avvengano per quantitativi inferiori :

— a 500 t, ove si tratti di prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1117/78,

— a 100 t, ove si tratti di prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e c), del regolamento citato,

le merci uscite nel corso di un determinato periodo, stabilito dagli Stati membri, saranno considerate facenti parte di un'unica partita, a condizione che il quantitativo globale non sia superiore rispettivamente a 500 e 100 t.

Il campione deve essere rappresentativo della quantità.

4. Il tenore di umidità e di proteine totali viene determinato per singola partita, secondo il metodo definito nelle disposizioni comunitarie che fissano metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali.

Articolo 23

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi un mese dopo la data di applicazione, le disposizioni da essi adottate ai fini del controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1417/78.

Articolo 24

Il regolamento (CEE) n. 832/75 è abrogato.

Articolo 25

1. Qualora l'applicazione del regime previsto negli articoli precedenti alla data d'inizio della campagna 1978/1979 dia luogo a notevoli difficoltà, gli Stati membri possono derogare, per il periodo dal 1° al 31 luglio 1978, alle misure previste dagli articoli da 8 a 10 del presente regolamento, per garantire che il beneficio dell'aiuto vada solo ai prodotti che ne hanno diritto.

2. In caso di applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri interessati comunicano immediatamente alla Commissione le misure da essi adottate.

Articolo 26

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

I titoli di aiuto complementare rilasciati su domanda presentata :

— tra il 1° marzo e il 31 ottobre di ogni anno, sono validi fino al 31 marzo dell'anno successivo ;

— tra il 1° novembre di ogni anno e l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo, sono validi fino al 31 ottobre di quest'ultimo anno.